

***Regolamento per l'istituzione della Commissione per il rilascio
e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto
proprio***

INDICE

Articolo 1 – Generalità e fonti normative.

Articolo 2 – Composizione della Commissione Consultiva

Articolo 3 – Nomina dei membri della Commissione

Articolo 4 – Durata in carica dei membri della Commissione

Articolo 5 – Corresponsione dei gettoni di presenza

Articolo 6 – Compiti della Commissione

Articolo 7 – Validità delle deliberazioni

Articolo 1 – GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata da:
 - Legge 06/06/1974 n. 298
 - Legge 15/03/1997 n. 59, articolo 4, comma 2
 - Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, articolo 105, comma 3, lettera f)
 - Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto il 14/02/2002

Articolo 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

1. E' istituita presso la Provincia di Cremona la Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio, composta da:
 - a) Presidente è il competente dirigente della Provincia di Cremona o il funzionario da lui delegato;
 - b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - c) un rappresentante delle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dei settori economici dell'Industria, Commercio, Artigianato, Edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - d) un rappresentante delle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle Associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - e) un rappresentante dell'Albo nazionale gestori rifiuti istituito presso la locale Camera di Commercio;
 - f) da un rappresentante della Regione Lombardia;
 - g) funge da segretario un dipendente della Provincia.

Articolo 3 – NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. Ciascun Ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da a) ad g) designa all'uopo un rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia di Cremona. La designazione del rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spetta al Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cremona.

Articolo 4 – DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina.

Articolo 5 – CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA

1. La Provincia di Cremona provvede alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione ai sensi del punto 3 dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali.
2. Al rappresentante Dirigente della Provincia non spetta la corresponsione del gettone di presenza.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere per il rilascio della licenza richiesta.
2. Il parere della Commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze espresse nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare.

Articolo 7 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Commissione sono valide se prese a maggioranza dei partecipanti e in caso di parità prevale il voto del presidente.